

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 567)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GERMANO', PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI e CHIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1969

Modifica al primo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativa all'istituzione e all'ordinamento della scuola media statale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, relativa alla istituzione e all'ordinamento della scuola media statale, prevede che tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento ed il funzionamento delle preesistenti scuole medie, delle scuole di avviamento professionale e di ogni altra scuola media in conformità al nuovo ordinamento, nonché per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico ed altro, rimangano fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno avuto luogo le trasformazioni previste dalla legge e siano devoluti a favore delle scuole medie che hanno avuto origine dalle trasformazioni stesse.

Tale disposizione ha comportato il consolidamento a carico dei Comuni degli oneri derivanti dal mantenimento e dal funziona-

mento di quelle scuole modificate dalla legge istitutiva della scuola media statale. Di tali oneri non indifferenti la più gran parte attiene alle spese sostenute dai Comuni in rapporto ai trattamenti economici corrisposti alla data del 1° ottobre 1963 al personale salariato o di segreteria distaccato presso le preesistenti scuole medie e di avviamento. In tal modo si è venuta a creare una grave sperequazione fra quei Comuni che provvidero, con propria iniziativa, alla istituzione di scuole medie statali o di avviamento anteriormente al 1° ottobre 1963 e quei Comuni che invece preferirono attendere l'intervento dello Stato.

Sino ad oggi lo Stato non ha richiesto ai Comuni il versamento di quanto dovuto ai sensi del succitato articolo 20, ma è chiaro che potrebbe farlo anche in un prossimo futuro. Verificandosi tale ipotesi molte Amministrazioni comunali, la cui situazione finanziaria è notoriamente deficitaria, sareb-

bero costrette a corrispondere somme dell'ordine di vari milioni e quindi si troverebbero in gravi difficoltà.

Allo scopo, perciò, di evitare che un notevole aggravio si aggiunga alla già precaria situazione economica di molti Comuni, si è ritenuto di risolvere il problema presentan-

do questo disegno di legge, che tende a modificare l'articolo stesso nel senso di escludere dagli oneri da consolidarsi a carico dei Comuni obbligati almeno quelli relativi alla corresponsione di stipendi e salari al personale di segreteria e di servizio delle scuole secondarie di avviamento professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così modificato:

« Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli già a carico dei Comuni ai sensi dell'articolo 91, n. 6, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 16 nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.